

COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il D.L. 443 del 28/12/2000, il D.P.R. 444 e il 445 del 28/12/2000 hanno introdotto in modo risolutivo la possibilità di utilizzare la cosiddetta "autocertificazione" e dettano disposizioni importanti sulla semplificazione amministrativa in genere.

L'autocertificazione si applica:

- a tutte le amministrazioni pubbliche, le quali non possono più richiedere certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati; le P.A. devono acquisire d'ufficio le informazioni necessarie all'espletamento del loro lavoro, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento. Fanno eccezione la richiesta di certificati medici, certificati di conformità CEE di marchi e brevetti;
- ai gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza che non possono più richiedere certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati;
- ai privati che la vogliono accettare.

L'autocertificazione non si applica nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di legge possono essere utilizzate da:

- Cittadini italiani e dell'Unione europea;
- Persone giuridiche, società di persone, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o nella Comunità Europea;
- Cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L'Art. 46 DPR 445/2000 stabilisce quali stati, qualità personali e fatti si possono autocertificare utilizzando **dichiarazioni sostitutive di certificazione** che non hanno bisogno di autentica della firma poiché devono essere solo sottoscritte dall'interessato.

Ora è possibile anche dichiarare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutte le condizioni, stati e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato che non sono comprese in quelle citate nell'art. 46. Questo tipo di autocertificazioni devono essere presentate allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

Naturalmente se un **privato** (es. banca) **richiede al cittadino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, potendo questo (in quanto soggetto privato) rifiutare l'autocertificazione, la stessa dovrà essere autenticata presso qualsiasi Comune e ad essa verrà apposta una marca da bollo di € 14.62 .

Resta l'autentica di firma in carta libera nel caso di riscossione di benefici economici a favore di terzi (es. le deleghe per le pensioni).

Se una persona è **momentaneamente impedita a firmare** (es. ha un braccio rotto) la dichiarazione può essere resa dal coniuge, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'atto o ad un pubblico ufficiale del proprio comune di residenza.

Se una persona è impedita in modo permanente o non sa firmare, la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità personale del dichiarante.

Naturalmente i genitori possono dichiarare per i figli minorenni e i tutori per i loro tutelati. E' possibile dichiarare anche che una **fotocopia è conforme all'originale** ed in particolare:

- la copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da un'amministrazione pubblica
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio etc
- la copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

L'autentica della fotocopia di un documento originale può essere effettuata anche:

- Dal pubblico ufficiale che lo ha emesso o presso il quale l'originale è depositato o presso il quale deve essere depositato (dovuta imposta di bollo);
- Dal responsabile del procedimento per il quale è richiesta la copia (non dovuta imposta di bollo).

Quando un cittadino deve **presentare una richiesta, una domanda o un'istanza ad una pubblica amministrazione** può essere presentata:

- personalmente; in tal caso la firma verrà apposta di fronte al dipendente addetto alla ricezione addetto senza più autentica della firma;
- per mezzo fax, posta o a mezzo di incaricato; in questo caso bisognerà allegare all'atto una fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
- anche attraverso mezzi telematici ma deve essere attiva la firma digitale.

Per documento di riconoscimento si intende: la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello stato purché munite di foto e timbro.

Se viene richiesta la **legalizzazione di una foto**, essa viene effettuata presso i Servizi Demografici di qualsiasi comune e deve essere richiesta dal diretto interessato o, nel caso di minori per il rilascio del passaporto o di attestazione per l'espatrio, con la presenza del genitore e del minore stesso.

RESPONSABILITA' DI CHI AUTOCERTIFICA

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni gli danno fiducia e al tempo stesso si riservano di effettuare controlli sulla corrispondenza della veridicità delle autocertificazioni. In caso di false dichiarazioni il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con la falsa dichiarazione.

GLI IMPIEGATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEVONO ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE. IL NON ACCETTARLA IMPLICA UNA VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO.

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a mettere a disposizione dei propri utenti la modulistica per l'autocertificazione.

Dove:**Ufficio Anagrafe SEDE:**

Via San Rocco Vecchio S.N. Tel.: **095/7556623/626/627**; Fax **095/7556642**;

Delegazione di Lineri: Via Partigiani D'Italia n, 1 (presso centro diurno per anziani), di fronte ufficio postale di fronte Ufficio Postale) Tel. **095/7556633-636**

Delegazione di Belsito: Via Belsito n. 15 (presso l'asilo nido) – tel. **095/7556632**

Quando:

SEDE: Da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00
ed il martedì anche dalle ore 16,00 alle 18,00

LINERI: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00

BELSITO: Lunedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
ed il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

comunemisterbianco@pec.pec-pa.it

aire@misterbianco.gov.it